

Codice A1816A

D.D. 15 febbraio 2017, n. 369

**L.r. n. 45/1989 e s.m.i.- Progetto in sanatoria per mantenimento in loco degli inerti frantumati ed alla rinaturalizzazione, sistemazione del materiale trattato e preparazione del terreno per la semina di prato permanente - Comune di Fossano (CN) - loc. Via Cuneo - Istante: Rivoira Matteo (omissis).**

VISTO il R.D.L. 30/12/1923, n. 3267;

VISTA la legge regionale 09/08/1989, n. 45 s.m.i.;

VISTA la legge regionale 26/04/2000, n. 44 art. 63;

VISTA la legge regionale 08/07/2008, n. 23;

VISTA la legge regionale 10/02/2009, n. 4 art. 19 s.m.i.;

VISTA la Circolare PGR n. 4 AMD del 03/04/2012;

PRESO ATTO che, per gli effetti della L.R. 23 del 02/10/2015, la richiesta di autorizzazione è stata trasferita per competenza alla Regione Piemonte, a far data dal 01/01/2016, e che pertanto da tale data la Regione Piemonte è l'Ente competente ad emettere l'autorizzazione di cui alla L.R. 45/89;

PREMESSO che con nota nostro prot. n. 37340 class. 13.160.70 ATZVI – 1392/2016C del 02/09/2016 perveniva la proposta relativa al “Progetto ai sensi della LR 45/89 per mantenimento in loco degli inerti frantumati ed alla rinaturalizzazione, sistemazione del materiale trattato e preparazione del terreno per la semina di prato permanente” in via Cuneo nel comune di Fossano censito al N.C.T. al foglio n.114, mappali 27, 29/parte;

CONSIDERATO che in data 24/10/2016 nel corso di un sopralluogo dei tecnici del settore scrivente veniva accertato che nell'area, oggetto di domanda di autorizzazione, la maggior parte dei lavori (in particolare i movimenti terra) erano già stati eseguiti e che pertanto l'istanza doveva considerarsi “in sanatoria”. Poiché l'iter amministrativo vigente prevede l'emanazione di una sanzione amministrativa è stato richiesto l'intervento del CFS;

PRESO ATTO che il Corpo Forestale dello Stato (Comando Stazione di Cuneo) con verbale n.32/16 del 14/11/2016 sanzionava il sig. Rivoira Matteo con 300 €, per lavori in assenza di autorizzazione ai sensi della LR 45/89 e s.m.i. ;

CONSIDERATO che con provvedimento n. 3249 del 21/11/2016 venivano sospesi i lavori di cui all'oggetto, richiedendo nel contempo il pagamento della sanzione, l'integrazione delle spese istruttorie e la presentazione di integrazioni progettuali;

PRESO ATTO che in data 03/01/2017 perveniva la documentazione integrativa richiesta;

PRESO ATTO del verbale interno del Settore Tecnico Regionale del 13/02/2017 redatto dal funzionario Dott. Corrado Faletto;

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

VISTI gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. n. 165/2001;

VISTO l'art. 17 della Legge regionale 28/07/2008, n. 23;

*determina*

di **autorizzare** le modificazioni/trasformazioni del suolo sottoposto a vincolo per scopi idrogeologici, ai sensi della L.R. 45/1989 s.m.i. esclusivamente dal punto di vista degli specifici aspetti forestali e geologici di competenza, proposte dal Signor RIVOIRA Matteo (omissis) necessarie per il Progetto di lavori **per il mantenimento in loco degli inerti frantumati ed alla rinaturalizzazione, sistemazione del materiale trattato e preparazione del terreno per la semina di prato permanente** in località Via Cuneo per una superficie totale stimata in **1.600 mq** di cui nessuno di superficie boscata, ed una volumetria risultante di **2.838 mc** circa (sommando le quantità di scavo e riporto) sui terreni individuati dal proponente nell'istanza e nella documentazione progettuale allegata (N.C.T. Comune di Fossano, Foglio 114, Mappali 127, 29/parte), a condizione che i lavori siano effettuati rispettando scrupolosamente il progetto allegato all'istanza, che verrà conservato agli atti, con l'aggiunta delle seguenti prescrizioni obbligatorie e vincolanti:

- 1. dovranno essere poste in essere e realizzate tutte le indicazioni contenute nella relazione geologica di progetto, che si intendono qui richiamate come prescrizioni obbligatorie e vincolanti;**
- 2. eventuali varianti ai parametri progettuali ed alle integrazioni dovranno essere preventivamente autorizzate;**
- 3. al fine di evitare ostacolo al regolare deflusso delle acque, non si dovrà abbandonare materiale di risulta e residui legnosi, in canali e fossi.**
- 4. dovrà essere adeguatamente riprofilata la porzione di pendio sul lato orientale dell'area, al fine di eliminare depressioni o fessure beanti del terreno che potrebbero favorire eventuali ristagni/infiltrazioni d'acqua: la pendenza della scarpata dovrà essere compatibile con le caratteristiche geotecniche dei materiali interessati dalle lavorazioni, così come indicato nella relazione geologica;**
- 5. sia durante i lavori che al termine dei medesimi dovrà essere effettuata un'adeguata regimazione delle acque superficiali, tutte le acque in eccesso dovranno essere opportunamente raccolte e incanalate in adeguato sistema di smaltimento, evitando il deflusso incontrollato. In particolare dovrà essere realizzato un fosso di guardia a monte della scarpata sul lato orientale dell'area;**
- 6. al termine dei lavori si dovrà provvedere al recupero ambientale anche dei terreni oggetto di temporaneo movimento di terra mediante piantumazione/semina di essenze erbacee, arboree ed arbustive autoctone in periodi che permettano l'attecchimento;**
- 7. sia durante i lavori che al termine dei medesimi dovrà essere effettuata una adeguata regimazione delle acque superficiali; tutte le acque in eccesso dovranno essere opportunamente raccolte e incanalate in adeguato sistema di smaltimento, evitando ristagni superficiali e il loro deflusso incontrollato sulla scarpata;**
- 8. il proponente dovrà curarsi anche nel tempo della corretta funzionalità delle opere idrauliche tramite manutenzioni ordinarie (quali pulizie dei fossi) e straordinarie qualora se ne verificasse la necessità;**
- 9. poiché le conclusioni della relazione geologica si basano su dati di carattere puntuale, sarà necessario verificare in corso d'opera la stabilità degli scavi (in particolare la scarpata sul**

**lato orientale dell'area d'intervento), dei riporti e di tutti i pendii, anche provvisori o di cantiere, in accordo con i disposti del D.M. 14 gennaio 2008. Tali verifiche e, se del caso, l'eventuale ricontrollo delle analisi di stabilità, dovranno far parte integrante del collaudo/certificato di regolare esecuzione;**

- 10. sarà cura del Direttore dei Lavori garantire il rispetto del progetto e delle integrazioni presentate rispettando e facendo rispettare quanto indicato nel presente verbale e per quanto non espresso le prescrizioni dettate dalle leggi e dai regolamenti vigenti;**
- 11. dovrà essere data comunicazione dell'inizio dei lavori al Settore Scrivente e al Gruppo Carabinieri Forestali di Cuneo;**
- 12. al termine dei lavori dovrà essere prodotta un'apposita relazione di fine lavori, nella quale si dovrà attestare la corretta esecuzione degli interventi operati sul suolo e nel sottosuolo con allegata documentazione fotografica delle varie fasi lavorative, che dimostri la perfetta rispondenza di quanto realizzato con il progetto agli atti e le prescrizioni dettate contenente il Collaudo – Certificato di regolare esecuzione redatto da tecnico abilitato;**
- 13. i lavori dovranno terminare entro 12 mesi a far data dalla Determinazione di Autorizzazione;**

Ai sensi della L.r. 45/1989 s.m.i. dell'art. 8 comma 2 la cauzione non è dovuta perché trattasi di opere finalizzate all'esclusiva valorizzazione agro-silvo-pastorale del territorio.

Ai sensi dell'art. 9 comma 4 lettera a) della L.r. 45/89 s.m.i. il proponente è esentato dall'obbligo di provvedere al rimboschimento ed al versamento del corrispettivo, in quanto trattasi di intervento finalizzato all'esclusiva valorizzazione agro-silvo-pastorale del territorio.

Sono fatti salvi i diritti e gli interessi di terzi, le competenze di altri Organi, Amministrazioni od Enti, con particolare riferimento all'autorizzazione di cui al D.Lgs. 42/04, art. 142, lett. G (area boscata).

E' fatta salva la possibilità di dettare ulteriori prescrizioni qualora se ne accertasse la necessità.

Dovranno inoltre essere rispettate tutte le normative vigenti in materia di sicurezza.

Il Proponente sarà ritenuto responsabile di ogni inadempienza a quanto stabilito nel presente verbale e di tutti i danni che in dipendenza dei lavori dovessero derivare a persone, animali o cose, facendo salvi i diritti ed interessi di terzi e sollevando questo Ente, da qualsiasi pretesa o molestia anche giudiziaria, che potesse provenire da quanti si ritenessero danneggiati.

Qualora si verificassero violazioni e/o omissioni per mancate osservanze alle prescrizioni contenute nel presente verbale, la Determinazione di autorizzazione che riprende tali indicazioni potrà essere sospesa, revocata e potranno essere impartite ulteriori prescrizioni, attivando anche procedure di sanzioni come previsto dalla normativa vigente.

Si specifica che il presente provvedimento è reso ai sensi della L.r. 45/89 s.m.i. ed è relativo unicamente alla compatibilità delle modificazioni/trasformazioni di aree forestali con la situazione idrogeologica locale, pertanto esula da eventuali problematiche relative alla corretta funzionalità delle opere, dall'esecuzione delle manutenzioni ordinarie e straordinarie delle stesse nonché dall'adozione di tutti i possibili accorgimenti tecnici di sicurezza.

Avverso la presente Determinazione di Autorizzazione è ammesso ricorso entro il termine di sessanta giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale di Torino.

La presente Determinazione di Autorizzazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.r. 22/2010.

IL DIRIGENTE DI SETTORE  
Dott. For. Elio PULZONI